




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 10. 11. 2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio
- Sentenza n. 2278/13 del 20/05/2013 emessa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche
presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Novelli Antonio + 2 c/Regione Campania + 1
Pratica Avv.ra n. 525/10. Riconoscimento debito fuori bilancio.

REG. GEN. n. 1203/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. *Magda Fabbrocini*

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. *Carlo D'Orta*

Il Presidente
Pietro Foglia





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1203/11

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
503	10/11/2014	53	8	13

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 2278/13 del 20/05/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Novelli Antonio + 2 c/ Regione Campania + 1. Prat. Avv.ra n. 525/10. Riconoscimento debito fuori bilancio

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 46AB67F2F5F3F353BB7FA97F5B42A0C5BDE39445

Allegato nr. 1 : 711E8C3F66F81B19BD94E02A0298495B64A73D2D

Allegato nr. 2 : 1149D63F3C7080BD94F1AE5952DF2469A873AF7D

Allegato nr. 3 : FBE871A666B24D2DBC7C4127DFD1F02FE6117CFF

Allegato nr. 4 : DB8A9D24F36FC05420E407B2A2B75928E1C551B2

Allegato nr. 5 : 35749FD998350C864657A2384EF1DD03C1FFAEAA

Allegato nr. 6 : C4B901A46CBF396FD2C483304F097B9242430189

Frontespizio Allegato : A800FBB47FAA8CF977D0E9625B263793BE23689D

Consiglio Regionale della Campania


Data, 12/11/2014 - 10:23

Prot. Gen. 2014.0021412/A

Del 17/11/2014 08:49:19

Da CR A SERDA






Deliberazione N. 503

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo
Assessore Giancane Gaetano



Dipartim. Direzione G.

53 8
55 13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 10/11/2014

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1203/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 2278/13 del 20/05/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Novelli Antonio + 2 c/Regione Campania + 1. Prat. Avv.ra n. 525/10. Riconoscimento debito fuori bilancio

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI
6)	"	Gaetano	GIANCANE
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
8)	"	Severino	NAPPI
9)	"	Daniela	NUGNES
10)	"	Giovanni	ROMANO
11)	"	Ermanno	RUSSO
12)	"	Pasquale	SOMMESE
13)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

PRESIDENTE

ASSENTE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0021412/A

Del 17/11/2014 08 49 19
Da CR A SERDA

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 29/01/2010 e rinotificato in data 24/06/2010, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sig.ri Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana nel comune di Castel San Giorgio, località Capasimo, avvenuta il 24/09/2002;
- b. che con sentenza n. 2278/13 del 20/05/2013 depositata in cancelleria il 04/06/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto le domande dei sigg. ricorrenti condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 15.803,52 su cui calcolare dal 24/09/2002 fino al 04/06/2013 la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 1.692,00 per competenze ed € 528,86 per spese, oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano e oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio;
- c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 572234 del 06/08/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Provinciale del genio Civile di Salerno per gli adempimenti di competenza;
- d. che l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 846943 del 10/12/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza;
- e. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 189683 del 17/03/2014 ha trasmesso la citata sentenza notificata con formula esecutiva all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza;
- f. che l'UOD Genio Civile di Salerno, non avendo avuto riscontro alla nota con nota prot. n. 846943 del 10/12/2013 ha sollecitato gli avvocati del ricorrente con note n. prot. 59348 del 28/01/2014 e n. prot. 267622 del 15/04/2014 a comunicare i dati richiesti;
- g. che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro alla citata nota e pertanto in assenza di documentazione le spese di registrazione e di CTU non saranno rimborsate con il presente atto;

RILEVATO

- h. che l'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 24.497,67 di cui € 15.803,52 per sorta capitale, € 3.822,22 per rivalutazione monetaria dal 24/09/2007 fino al 04/06/2013, € 4.494,21 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 24/09/2007 fino al 04/06/2013 ed € 377,72 per interessi legali dal 05/06/2013 al 30/06/2014;
- i. che l'importo da liquidare ai procuratori antistatari avv. Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano ammonta a complessivi € 2.675,67 di cui € 1.692,00 per competenze, € 67,68 per CPA (4%); € 387,13 per IVA al 22%, € 528,86 per spese esenti liquidate in sentenza;
- j. che tale debito, complessivamente pari ad € 27.173,34 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- k. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 27.173,34 in esecuzione della sentenza n. 2278/13 del 20/05/2013 depositata in cancelleria il 04/06/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido;

- l. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- m. -chè la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- n. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- o. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità Regionale 2014) con L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014 , pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- p. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016 con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- q. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04 aprile 2014 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- r. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- s. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "**Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08**", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- t. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per il lavoro pubblico e la protezione civile;
- u. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- v. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

- w. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 27.173,34 come di seguito ripartito, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido:
- w.1 € 24.497,67 per sorta capitale rivalutata ed interessi, a favore dei ricorrenti Novelli Antonio, (c.f.NVLNTN46D23F912S) Memoli Felice (c.f. MMLFLC46M14F913S) e Novelli Anna (c.f. NVLNNA72T43F912Y)
- w.2 € 2.675,67 per spese di lite a favore degli avv. Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano con studio in Corso M. Pagano, 20 – 84086 Roccapiemonte (SA)
- x. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 27.173,34 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01

0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01
------	---------	-----	------------------	------	---	---------

- z. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- aa. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 27.173,34 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- bb. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 27.173,34 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- cc. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

- dd. che alla presente deliberazione sono allegare due schede debitorie che ne costituiscono parte integrante nonché lo schema di variazione al bilancio;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013 ;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 2278/13 del 20/05/2013 depositata in cancelleria il 04/06/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,


1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 del T.R.A.P. di Napoli e fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, la somma complessiva di € 27.173,34 (ventisettemilacentosettantatre/34), condebitore in solido, così suddivisa:
 - 1.1 € 24.497,67 per sorta capitale rivalutata ed interessi, a favore dei ricorrenti Novelli Antonio, (c.f.NVLNTN46D23F912S) Memoli Felice (c.f. MMLFLC46M14F913S) e Novelli Anna (c.f. NVLNNA72T43F912Y)
 - 1.2 € 2.675,67 per spese di lite a favore degli avv. Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano con studio in Corso M. Pagano, 20 – 84086 Roccapiemonte (SA);
2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e lo schema di variazione al bilancio;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse

limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:

- 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 27.173,34 ;
- 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08” incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 27.173,34;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 27.173,34 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 27.173,34 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
7. Di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
8. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 8.1 ai seguenti Dipartimenti:
 - 8.1.1 delle Politiche Territoriali;
 - 8.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 8.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
 - 8.2.1 le Risorse finanziarie;
 - 8.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
 - 8.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
 - 8.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
 - 8.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 8.6 al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno;
 - 8.7 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	503	del	10/11/2014	DIPART.	53 55	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	8 13	UOD/STAFF DIR. GEN.	13
------------------	-----	-----	------------	---------	----------	---------------------------	---------	------------------------	----

OGGETTO :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 2278/13 del 20/05/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Novelli Antonio + 2 c/Regione Campania + 1. Prat. Avv.ra n. 525/10. Riconoscimento debito fuori bilancio

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>	_____	_____


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>10/11/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>11/11/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma
IL DIRIGENTE
NOTA IN VIGILIA ESPOSITO





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 20/08/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 525/2010

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 2278/2013 del 20/05/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 572234 del 06/08/2013

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Novelli Antonio, (c.f.NVLNTN46D23F912S) Memoli Felice (c.f. MMLFLC46M14F913S) e Novelli Anna (c.f. NVLNNA72T43F912Y)

Oggetto della spesa

Sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al pagamento in favore dei sig.ri Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana nel comune di Castel San Giorgio, località Capasimo, avvenuta il 24/09/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 29/01/2010 e rinotificato in data 24/06/2010, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sig.ri Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana nel comune di Castel San Giorgio, località Capasimo, avvenuta il 24/09/2002.

Con sentenza n. 2278/13 del 20/05/2013 depositata in cancelleria il 04/06/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto le domande dei sigg. ricorrenti condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 15.803,52 su cui calcolare dal 24/09/2002 fino al 04/06/2013 la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 1.692,00 per

competenze ed € 528,86 per spese, oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano e oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 572234 del 06/08/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Provinciale del genio Civile di Salerno per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 846943 del 10/12/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 189683 del 17/03/2014 ha trasmesso la citata sentenza notificata con formula esecutiva all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza.

L'UOD Genio Civile di Salerno, non avendo avuto riscontro alla nota con nota prot. n. 846943 del 10/12/2013 ha sollecitato gli avvocati del ricorrente con note n. prot. 59348 del 28/01/2014 e n. prot. 267622 del 15/04/2014 a comunicare i dati richiesti ma a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro alla citata nota e pertanto in assenza di documentazione le spese di registrazione e di CTU non saranno rimborsate con il presente atto.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 24.497,67 di cui € 15.803,52 per sorta capitale, € 3.822,22 per rivalutazione monetaria dal 24/09/2007 fino al 04/06/2013, € 4.494,21 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 24/09/2007 fino al 04/06/2013 ed € 377,72 per interessi legali dal 05/06/2013 al 30/06/2014.

L'importo da liquidare ai procuratori antistatari avv. Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano ammonta a complessivi € 2.675,67 di cui € 1.692,00 per competenze, € 67,68 per CPA (4%); € 387,13 per IVA al 22%, € 528,86 per spese esenti liquidate in sentenza.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 27.173,34 in esecuzione della sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido.

Dall'esame della sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore di Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna ammonta ad euro 24.497,67 (ventiquattromilaquattrocentonovantasette/67) e risulta così costituito:

A	DANNO	
	A1	Sorta capitale 15.803,52
	A2	Rivalutazione dal 24/09/2007 fino al 04/06/2013 3.822,22
	A3	Interessi dal 24/09/2007 fino al 04/06/2013 4.494,21
	A4	Interessi dal 05/06/2013 al 30/06/2014 377,72
TOTALE DANNO		24.497,67

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido;

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2 di 3

- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 24.497,67 (ventiquattromilaquattrocentoventasette/67) a favore di Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. note prot. n. 846943 del 10/12/2013, prot. n. 59348 del 28/01/2014 e prot. n. 267622 del 15/04/2014 inviate agli avvocati Ciancio e Pagano

Salerno, 20/08/2014

Il Responsabile del procedimento
Geom. Vittorio Bartoli





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 30/06/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 525/2010

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza; Vista la sentenza n. 2278/2013 del 20/05/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 572234 del 06/08/2013

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: avv.ti Gaetano Ciancio nato il 30/07/66 a Roccapiemonte (SA) (CNCGTN66L30H431A) con studio in Corso M. Pagano, 20 – 84086 Roccapiemonte (SA) e Giovanni Pagano nato il 26/06/65 a Roccapiemonte (SA) (PGNGNN65H26H431L).

Oggetto della spesa

Sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al pagamento in favore dei sig.ri Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana nel comune di Castel San Giorgio, località Capasimo, avvenuta il 24/09/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 29/01/2010 e rinotificato in data 24/06/2010, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sig.ri Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana nel comune di Castel San Giorgio, località Capasimo, avvenuta il 24/09/2002.

Con sentenza n. 2278/13 del 20/05/2013 depositata in cancelleria il 04/06/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto le domande dei sigg. ricorrenti condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 15.803,52 su cui calcolare dal 24/09/2002 fino al 04/06/2013 la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 1.692,00 per

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 3

competenze ed € 528,86 per spese, oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano e oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 572234 del 06/08/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Provinciale del genio Civile di Salerno per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 846943 del 10/12/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 189683 del 17/03/2014 ha trasmesso la citata sentenza notificata con formula esecutiva all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza.

L'UOD Genio Civile di Salerno, non avendo avuto riscontro alla nota con nota prot. n. 846943 del 10/12/2013 ha sollecitato gli avvocati del ricorrente con note n. prot. 59348 del 28/01/2014 e n. prot. 267622 del 15/04/2014 a comunicare i dati richiesti ma a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro alla citata nota e pertanto in assenza di documentazione le spese di registrazione e di CTU non saranno rimborsate con il presente atto.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi 24.497,67 di cui € 15.803,52 per sorta capitale, € 3.822,22 per rivalutazione monetaria dal 24/09/2007 fino al 04/06/2013, € 4.494,21 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 24/09/2007 fino al 04/06/2013 ed € 377,72 per interessi legali dal 05/06/2013 al 30/06/2014.

L'importo da liquidare ai procuratori antistatari avv. Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano ammonta a complessivi € 2.675,67 di cui € 1.692,00 per competenze, € 67,68 per CPA (4%); € 387,13 per IVA al 22%, € 528,86 per spese esenti liquidate in sentenza.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 27.173,34 in esecuzione della sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido.

Dall'esame della sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore degli avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano ammonta ad euro 2.675,67 (duemilaseicentottantacinque/67) e risulta così costituito:

A	SPESE DI LITE	
	A1 Competenze	1.692,00
	A3 CPA 4%	67,68
	A4 IVA 22%	387,13
	A5 Spese esenti	528,86
TOTALE SPESE DI LITE		2.675,67

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;

- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **2.675,67** (duemilaseicentosettantacinque/67) a favore degli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 2278/13 del 04/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. note prot. n. 846943 del 10/12/2013, prot. n. 59348 del 28/01/2014 e prot. n. 267622 del 15/04/2014 inviate agli avvocati Ciancio e Pagano

Salerno, 30/06/2014

Il Responsabile del procedimento
Geom. Vittorio Bartoli



Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del.....

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI						Capitolo di entrata correlato										
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa			Fondo Pluriennale Vincolato									
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione								
20	3	1	110	124	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.																A4	
			Totale Titolo 1 del Programma 3																			
			Totale Programma 3 della Missione 20																			
			Totale Missione 20																			
8	1	1	110	160	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLA DG 35-06.																	A4
			Totale Titolo 1 del Programma 1																			
			Totale Programma 1 della Missione 8																			
			Totale Missione 8																			
			Totale Spese																			

S. 2278/13 T.A.

R.G. 42/10
Proc. 261/13
Rep. 3121/13
Rel. Pica
Ogg. Risarc. danni.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 42/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 15.4.2013 e vertente

T R A

Novelli Antonio (C.F. NVLNTN46D23F912S), Memoli Felice (C.F. MMLFLC46M14F913S), Novelli Anna (C.F. NVLNNA72T43F912Y), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Gactano Ciancio e Giovanni Pagano del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questi elettivamente domiciliati in Napoli via del Parco Margherita n. 33 presso lo studio dell'avv. Gabriele Giglio

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino


E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno (C.F. 80009650653), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Sirica, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sarno (SA) alla via Ticino n. 10

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 25.10.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:



per i ricorrenti: accoglimento delle domande (così ribadite in comparsa conclusionale: <<1) Riconoscersi e dichiararsi la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rapp.te p.t. e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in persona del legale rapp.te p.t. responsabili esclusivi dei danni lamentati dai ricorrenti; 2) Per l'effetto condannarsi in solido la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta, legale rapp.te p.t. e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a titolo di risarcimento in favore dei signori Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna della complessiva somma di €. 41.528,94 come da CTU, oltre interessi, interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo o a quella somma che l'On.le Tribunale adito Vorrà quantificare. 3) Condannarsi i convenuti anche in solido al pagamento della somma di €.2.402,11 per le spese di CTU anticipate dai ricorrenti, come da fattura depositata agli atti. 4) Condannarsi i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. 5) Munire l'emananda sentenza della formula della provvisoria esecuzione>>;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 29.1.2010 alla Regione e il 3.2.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 rispettivamente in data 24.6.2010 ed in data 29.6.2010, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso:

- di essere proprietari di fondi e fabbricati siti in Castel San Giorgio, località Capasimo - Vecchia Ferrovia, censiti in catasto al foglio 9, p.lle nn. 364, 369, 619, 892, 1191;
- che il 24.9.2002 le piogge hanno causato, per l'aumento della portata idrica, la rottura dell'argine destro del torrente denominato "Solofrana";
- che le acque, putride e melmose, hanno invaso i terreni ed i fabbricati circostanti, tra cui anche quelli di proprietà dei ricorrenti;
- che l'evento, verificatosi a causa delle condizioni di degrado e di mancanza di manutenzione del letto e degli argini del citato torrente, è stato accertato dalle Autorità competenti e dai Vigili del Fuoco intervenuti immediatamente sul posto;
- che il Genio Civile di Salerno ed il Consorzio hanno poi effettuato i lavori di somma urgenza;
- che per la suddetta esondazione i ricorrenti hanno subito gravi danni al loro fondo e ai loro beni (macchinari, beni mobili, ecc.), quantificati pari ad €. 108.000,00 dal

mf 2

perito di parte, ing. Andrea Romano;

hanno adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, imputando agli stessi la omessa manutenzione dell'opera idraulica, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione ed eccependo preliminarmente la Regione anche la prescrizione della pretesa, risalendo l'evento al 2002.

Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta una consulenza tecnica d'ufficio (al fine di <<accertare, esaminati gli atti di causa e descritti sommariamente i luoghi: 1) la causa dell'allagamento del 24/09/2002, accertando anche se le piogge abbiano avuto carattere eccezionale sulla base dei dati pluviometrici e della portata dell'alveo; 2) i danni riportati dai ricorrenti indicando per ognuno di essi la qualità di proprietari o di coltivatori dei fondi, le colture andate distrutte, il mancato guadagno detratti i costi, le spese necessarie per la bonifica del terreno, la riparazione dei loro beni mobili-immobili>>), mutato il giudice delegato, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., sollevata dalla Regione Campania.

Invero, premesso che i ricorrenti hanno invocato il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'esondazione del 24.9.2002, risulta documentato che hanno interrotto la prescrizione con lettere raccomandate a.r. ricevute dai resistenti il 23-27.12.2005 ed il 3.3.2009 (cfr. i doc. n. 2 e 3 della produzione attorea) e che hanno instaurato il presente giudizio con ricorso notificato il 29.1.2010 alla Regione e il 3.2.2010 al Consorzio.

2) In ordine alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati proprietari dei cespiti di cui è causa all'epoca dell'evento, nessun dubbio può ravvisarsi, con le precisazioni che seguono.

Pur facendosi in ricorso riferimento ai fondi e fabbricati siti in Castel San Giorgio, località Capasimo - Vecchia Ferrovia, censiti in catasto al foglio 9, p.lle 364, 369, 619, 892, 1191, risulta dagli accertamenti svolti dal c.t.u. che i fondi interessati dall'esondazione sono quelli individuati dalle particelle 369, 619 (ora 1190 e 1191) e 892 (cfr. la planimetria allegata alla c.t.u.) e risulta dai titoli di provenienza e dalle visure catastali: 1) che la particella catastale n. 619 (di mq 2.476) all'epoca dei fatti era di proprietà di Novelli Antonio (giusta atto di

compravendita del 10.1.1984, in atti) e che qualche anno dopo l'evento il fondo con sovrastante fabbricato è stato venduto a terzi, con atto del 3.4.2006 (sebbene la particella originaria risulta frazionata nelle part. n. 1190 e n. 1191); 2) che la particella catastale n. 892 (di mq 1.238) è di proprietà di Memoli Felice (coniugato con Novelli Anna), giusta atto di compravendita del 22.6.1988 (in atti); 3) che la particella catastale n. 369 (di mq 5.359) è di proprietà dei coniugi Novelli Anna e Memoli Felice, giusta atto di compravendita del 24.6.2002.

3) Per quanto attiene poi alla legittimazione passiva (*rectius* alla titolarità dal lato passivo del rapporto), è ben noto che la specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana in relazione ai medesimi o ad eventi analoghi a quelli di cui è causa è stata già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, <<la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua>>; concludendosi che "all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio>>. Anche con riguardo all'evento di cui è causa, il ctu, dott. agronomo Pasquale Sorrentino, ha evidenziato con riguardo all'allagamento che <<i terreni in discorso sono stati allagati, non dalle acque di tracimazione (indice sezioni insufficienti a contenere le portate in arrivo dai tratti a monte) ma da acque fuoriuscite dalla rottura del muro-argine di contenimento del torrente Solofrano che in quel tratto risulta essere pensile ovvero, corre in fuori suolo. Considerando che ► il rischio idraulico di allagamento, deriva da opere idrauliche realizzate dall'uomo, qualora vengano meno le condizioni di efficienza e sicurezza per il funzionamento delle stesse, ► il livello di faticenza del muro rendeva di precaria stabilità l'intera opera idraulica. Si evidenzia peraltro che il muro-argine, stando agli atti è franato nel giorno del 24 settembre, quando oramai il fenomeno piovoso era già calante e la piene dei due giorni precedenti erano già passate>>, ragioni per cui <<la causa dell'allagamento è dovuta al cedimento strutturale dell'argine destro e l'evento piovoso, per altro non eccezionale, è stato l'elemento scatenante di una situazione dell'opera idraulica già precaria>> (cfr. pag. 13 della relazione).

Pertanto, può ritenersi che l'evento sia imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione dell'argine destro nonché alla mancanza di manutenzione del letto del torrente.


 4

In particolare, il collasso del muro spondale per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali, incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante - ma non eccezionale - andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 ("per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica") e art. 8 ("i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di


 5

bonifica integrale") della L.R. Campania n 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E', pertanto, in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

E', però, da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania. Affermato, *in primis*, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al


 6

Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che <<per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi>>, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Al riguardo è opportuno, infine, ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: <<Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua>>. Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna pertanto la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

4) l'anto premesso, va altresì evidenziato che alla stregua della documentazione in atti (cfr. l'ordinanza sindacale di sgombero del 24.9.2002; la comunicazione del sindaco di Castel San Giorgio datata 08.10.2002), anche fotografica, delle deposizioni testimoniali e delle risultanze



della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, il 24.9.2002, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio, località Capasimo. In particolare, il teste Piazzetta Giuseppe ha riferito che <<ricordo che percorrevo in macchina la strada adiacente alla ferrovia quando la polizia urbana chiuse il ponte al traffico a causa della rottura dell'argine della Solofrana (...); a mia memoria l'alveo della Solofrana non è mai stato pulito e la vegetazione spontanea copre gli argini oramai vecchi e fatiscenti (...); dopo l'evento l'argine è stato ricostruito in cemento armato, ma nel solo tratto franato>>. Il teste Romano Giorgio ha confermato: <<ricordo che l'argine destro del fiume Solofrana franò e le acque allagarono i terreni adiacenti di proprietà dei sig.ri Novelli e Memoli distruggendo le coltivazioni, provocando la perdita di animali da cortile (...); i piani bassi degli immobili furono danneggiati dalle acque che raggiunsero un'altezza di circa un metro (...); ricordo che percorrevo in macchina la strada adiacente alla stazione quando la stessa fu interrotta dai vigili urbani a causa della frana dell'argine (...); il letto del fiume non è mai pulito ed è ingombro di vegetazione e rifiuti e fanghi che emanano cattivi odori>>. Il report fotografico allegato alla perizia di parte mostra l'argine de quo nel periodo dell'evento. Da tale documentazione emerge chiaramente: che l'evento è imputabile al cedimento del muro, costituito da tufo fatiscente, pietra su pietra; che non vi erano preesistenti strutture di rinforzo (contrafforti, intelaiature in ferro ecc.); che successivamente sono state realizzate opere di chiusura della falla, in una prima fase con posa senza cemento di blocchi grossi a tamponare la fuoriuscita di acqua dall'alveo e poi con ricostruzione dell'argine in cemento armato.

Per quanto riguarda le cause dell'erosione può, pertanto, condividersi la conclusione del c.t.u., secondo cui <<la causa dell'allagamento è stata propiziata dal livello di faticenza del muro che rendeva di precaria stabilità l'intera opera idraulica tanto che nella data di causa, con evento di pioggia non eccezionale, si è avuto il cedimento del in destra idraulica del muro-argine del Torrente Solofrano>>. A quest'ultimo riguardo, infatti, va osservato che neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dai convenuti, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, va rilevato che il c.t.u., sulla base dei dati meteorologici (acquisiti presso l'ufficio "REGIONE CAMPANIA - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Servizio 04 - CEMPID - Centro

Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane²⁾) rilevati nella giornata dell'evento di causa e nelle due giornate precedenti, anch'esse piovose, e dalla tabella delle precipitazioni orarie (che riporta i dati relativi alle stazioni di S. Pietro in Montoro Superiore (AV), di Catronico (SA), di Mercato San Severino (SA), e di Solofra (AV), ossia delle stazioni delle zone che ruscellano acqua nel bacino del Torrente Solofrano, per le piogge cadute a monte del punto di esondazione oggetto di causa), ha evidenziato che <<la piovosità sull'area Bacino Solofrano, territorio in discorso, per le date in riferimento, (...) calcolate come piovosità media tra le stazioni meteo citate, sono state: ● mm/gg 70,0 per il 22/settembre/2002; ● mm/gg 61,8 per il 23/settembre/2002; ● mm/gg 21,1 per il 24/settembre/2002>> e che, pertanto, tenuto conto delle soglie pluviometriche importanti per il piano di protezione civile (che classifica come eventi meteorici di pioggia: molto elevati se c'è caduta superiore ai mm 100/24h; elevati quando compresi fra i 60 -100 mm/24h, moderati fra i 20 e 60 mm/24h e deboli (rilevanti oppure non rilevanti) sotto i 20 mm/24h), in nessuna delle tre giornate ed in particolare in quella del 24 settembre 2002, si è avuto l'evento estremo di classificazione dell'ente Protezione Civile "molto elevato". Inoltre, anche a volere tener conto del valore massimo di pioggia registrato dalla stazione di Solofra (109,2 mm/gg, il 23 settembre 2002), benché non rilevato dalle altre stazioni e quindi non esprime la quantità di pioggia effettivamente precipitata sull'intero bacino, il c.t.u. ha appurato che anche tale dato non evidenzia un valore con tempo di ritorno particolarmente lungo, essendo stato superato sette volte dal 1998 al 2011.

Inconferente, poi, ai suddetti fini, è la documentazione consegnata dalla Regione Campania al c.t.u., ossia il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 18.12.1999, pubblicato sulla GU n. 300 del 23.12.1999, e il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21.12.2001, pubblicato sulla GU n. 1 del 2.1.2002 (allegato 7 alla relazione del c.t.u.). Il primo è il decreto in virtù del quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori del salernitano, a seguito di piogge cadute il 14-15-16 dicembre 1999 per una eccezionale ondata di maltempo abbatturasi sul territorio nazionale. Il secondo è il decreto in virtù del quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza già dichiarato nel 1999 (allo scopo di proseguire ed intensificare gli interventi straordinari, ricorrendo nella specie i presupposti di cui all'art.5 co. 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225). Trattasi, come è evidente, di documentazione che nulla rivela con riguardo all'eccezionalità o meno dell'evento meteorico di cui è causa.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata

MP 9


alla c.t.u. emerge che lo straripamento è risultato dannoso per le colture in atto e per i cespiti (terreni e fabbricato) a causa della notevole quantità di acqua e melma riversatasi.

In ordine alla quantificazione dei danni, il ctu ha tenuto conto: di quelli conseguenti alla ridotta produzione del ciliegeto (di 130 piante) per il 2003 e 2004, al netto delle spese di raccolta; delle spese per impiantare nuove piante arboree (<<impianto in sito di prugne n. 5; peri n. 80; meli n.20; uva per ml 100, noci n.5>>), per un totale di essenze da piantumare pari a centosessanta); dei costi per la pulizia del fondo, per il trasporto a rifiuto del materiale asportato e per rendere di nuovo coltivabile il terreno devastato; dei costi per la pulizia dell'area esterna e per il ripristino ed. strutturale del fabbricato (cfr. pagg. 14-17 della relazione).

In particolare, il ctu è addivenuto, complessivamente per tutti i ricorrenti, alle conclusioni riepilogate nella seguente tabella:

		€
1	Danno alle ciliegie (costi non sostenuti già detratti)	13.262,60
2	Danni e costi per la piantumazione delle altre essenze arboree	3.340,71
3	Bonifica del terreno	16.948,36
4	Danni ai beni mobili ed immobili	7.977,27
5	TOTALE	41.528,94

Contrariamente a quanto sostenuto dal perito di parte, ovviamente nulla può riconoscersi per la perdita di produzione di ciliegie per il 2002, essendo verosimile che all'epoca dell'evento fossero già state tutte raccolte, trattandosi di frutto notoriamente già maturato all'epoca dell'inondazione, come evidenziato pure dal c.t.u.. Tuttavia, avuto riguardo al cd. lucro cessante per il calo di produzione del ciliegeto per il 2003 ed il 2004, la quantificazione dei danni operata dal c.t.u. appare ingiustificata. Pur volendo dar credito alle generiche deposizioni dei testi e alla documentazione fotografica in atti, non può ritenersi accertato che l'impianto sia stato completamente danneggiato (tant'è vero che né il perito di parte, né il c.t.u. prevedono costi per l'impianto di nuove piante). D'altronde, la pronta esecuzione delle opere di pulizia del fondo da melme e da detriti e degli interventi agronomici di ripristino e di fertilizzazione è notoriamente idonea ad evitare il prospettato calo della produzione. Pertanto,



10

nulla può riconoscersi a titolo di mancato reddito per mancanza di prova del calo di produzione del ciliegeto.

Per quanto riguarda i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento e, addirittura, dopo la vendita dei cespiti i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre) va osservato che il c.t.u. ha operato una stima, facendo riferimento alle voci del prezzario per le opere pubbliche in Campania, relativo all'anno 2002, pervenendo ad una somma evidentemente eccessiva. Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di bonifica siano stati di entità molto più modesta e che siano stati eseguiti in economia direttamente dai ricorrenti, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal c.t.u. (ossia pari ad € 8.474,18 per la bonifica del terreno e ad € 3.988,63 per il ripristino del fabbricato).

In ordine alla quantificazione degli altri danni (per l'impianto delle piante distrutte), va rilevato che il c.t.u., sulla base di specifiche indagini di mercato e delle risultanze istruttorie (in particolare di quanto risultante dalla documentazione fotografica), ha stimato correttamente i danni (pari ad € 3.340,71) e che le suddette conclusioni, ben motivate e non specificamente contestate, risultano condivisibili.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 15.803,52 in favore dei ricorrenti, a ciascuno per quanto di ragione.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (24.9.2002) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria esecutività alla presente statuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della

controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, aumentato del 50% trattandosi di difesa di più persone e di causa promossa contro più parti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Novelli Antonio, Memoli Felice, Novelli Anna nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 15.803,52 in favore dei ricorrenti, versando a ciascuno quanto di ragione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 528,86 per spese ed in € 1.692,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del 50% trattandosi di difesa di più persone e di causa promossa contro più parti), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari; pone a carico definitivo dei resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 20.5.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CORTE

4/6/2013

IL C.A. ESTENSORE



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile - Salerno

Avv.ti
Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano
c/o Studio avv.to Ciancio Gaetano
Via C. Pagano, 20
84086 Roccapiemonte (SA)

RACCOMANDATA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0846943 10/12/2013 12,06
Mitt. : 5309 Direzione Generale per i lavor...

Dest. : PAGANO GIOVANNI

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 6 del 2012



2462

P.O.09 - Demanio Idrico - Opere Idrauliche

Oggetto: **OGGETTO: TRAP Campania - Giudizio Novelli Antonio + 2 c/ Regione Campania -**
Richiesta documentazione per liquidazione di cui alla sentenza n. 2278/13 .

In riferimento alla sentenza n. 2278/13 che condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore dei sigg. Novelli Vincenzo, Memoli Felice e Novelli Anna, si informano le S.S.L.L. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condannata, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente del Settore proponente potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

A tal fine si chiede di quantificare le spese spettanti ad ognuno dei ricorrenti, di CTU come liquidata in corso di giudizio, documentandone l'avvenuta liquidazione a carico delle controparti, di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese e degli interessi nonché delle spese di lite come liquidate in sentenza ai procuratori antistatari in indirizzo .

Ai procuratori avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano si chiede inoltre di inviare parcella pro-forma intestata alla Regione Campania.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza.

Le comunicazioni potranno essere inoltrate anche via fax al n.089.2589208 e ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589513.

Il Responsabile della P.O. 09
Ing. Salvatore Iozzino

Il Dirigente
Biagio Franza



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

Avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano
c/o Studio avv.to Ciancio Gaetano
via C. Pagano, 20
84086 Roccapiemonte (SA)

g.ciancio66@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
c.a. Avv. Anna Carbone

agc04@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0059348 28/01/2014 10,39

Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; P...

Dest. : CIANCIO GAETANO PAGANO GIOVANNI AVVOCATI; CONSORZIO DI ...

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 3 del 2014



254

Al Consorzio di Bonifica Integrale-
Compresorio Sarno
via Atzori 1
84014 Nocera Inferiore (SA)
fax 081.954567

Raccomandata A/R anticipata via fax

ref. Avvocatura CC 525/10

Oggetto: Novelli Antonio + 2 c/ Regione Campania + 1 - sentenza TRAP Napoli n. 2278/13 – Sollecito riscontro nota prot. 846943 del 10/12/2013

Con la presente si sollecita il riscontro della nota di questa U.O.D. Rubricata in oggetto, allegata ad ogni buon conto alla presnete, affinché si possa dare seguito all'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30/04/2002, n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n.089.2589208 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304.

P/G

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Regina Romano



Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

Biagio Franza



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno -
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0267622 15/04/2014 11,29
Mitt. : 538913 UOD Genio civile di Salerno; P...

Dest. : CIANCIO GAETANO - STUDIO LEGALE; CONSORZIO DI BONIFICA ...

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014



MINUTA

Prot. 0189683 del 17/03/2014
rif. Avvocatura CC - 525/2010

Oggetto: *Novelli Antonio + 2 c/ Regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Sentenza TRAP Napoli n. 2278/2013 - Sollecito riscontro nota prot. 0846943 del 10/12/2013.*

In riferimento alla sentenza n. 2152/2013 del TRAP di Napoli notificata con formula esecutiva, che condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno dei danni, oltre interessi e spese, in favore dei sigg. Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna si sollecita il riscontro della nota di questa U.O.D. Prot. 0846943 del 10/12/2013, allegata ad ogni buon conto in copia alla presente per l'Avvocatura ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Agli avvocati Ciancio Gaetano e Pagano Giovanni si chiede di documentare le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio, di documentare le spese di registrazione, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata, delle spese e degli interessi ai ricorrenti e delle spese di lite così come liquidate in sentenza ai procuratori antistatari,

Competenze (per metà)	€	846,00
CPA (4%)	€	33,84
IVA al 22%	€	193,56
Esborsi (spese esenti)	€	528,86
Totale 1	€	1.602,26
Ritenuta al 20%	- €	169,20
Totale al netto della ritenuta	€	1.433,06

Si chiede pertanto agli avvocati procuratori, dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata ai ricorrenti o alla Regione Campania. In entrambi i casi ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta.

Ai sigg.
Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna

c/o Avv. Gaetano Ciancio
via C. Pagano, 20
84086 Roccapiemonte (SA)
mail: g.ciancio66@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale - 60 01 00
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it
c.a. Avv. Anna Carbone

Al Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno
via Aztori, 1
84014 Nocera Inferiore (Sa)

Raccomandata A/R

Si chiede infine, sempre ai fini della successiva liquidazione, la residenza dei Sig.ri ricorrenti, che non risulta dalla sentenza pervenuta agli atti dell'Ufficio.


Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589427 (rif. Piero Gliottone)

PG

Il Responsabile del Procedimento

Vittorio Bartoli



Il Dirigente dell'UOD

Biagio Franza

